



AREA TECNICA
Lavori pubblici

Piazza Cesare Battisti 1
25025 Manerbio (BS)
Tel. 030 938700
C.F. 00303410179 – P.IVA 00553300989

www.comune.manerbio.bs.it
protocollo@pec.comune.manerbio.bs.it
protocollo@comune.manerbio.bs.it

**PROCEDURA APERTA
ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI:
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA-
BIENNIO 2020-2021 CIG Z592ADE6A5**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Premessa

Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro con tre operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, della durata di 24 mesi, sul quale basare l'aggiudicazione di Appalti Specifici riguardanti l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo.

ART. 1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'oggetto dell'Accordo Quadro comprende la fornitura.

L'Accordo Quadro ha quindi la finalità di regolamentare gli Appalti Specifici che verranno assegnati durante il periodo di durata del medesimo Accordo e che saranno volti all'esecuzione di singoli lotti di forniture.

L'Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l'Amministrazione e gli Operatori Economici.

ART. 2 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo Quadro che verrà stipulato con gli operatori economici Aggiudicatari della presente procedura ha una durata temporale di due anni (24 mesi) decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può aggiudicare singoli Appalto Specifici.

L'Accordo Quadro può concludersi prima della scadenza dei 24 mesi, se il totale degli Appalti Specifici aggiudicati raggiunge la concorrenza dell'ammontare complessivo dell'Accordo Quadro.

ART. 3 VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Nel periodo di durata dell'Accordo Quadro potranno essere assegnati, Appalti Specifici fino alla concorrenza dell'importo di totali euro 10.000,00 (diecimila), IVA di legge esclusa.

Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro viene fatta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, secondo i seguenti parametri di valutazione:

parametro	punteggio massimo
A) offerta economica	30 punti
B) offerta tecnica	70 punti
TOTALE	100 punti

Le offerte presentate dalle Imprese concorrenti verranno sottoposte all'esame di una Commissione che opererà in base ai parametri ponderali sotto indicati:

OFFERTA ECONOMICA		
Criterio Valutazione	SPECIFICAZIONE	PUNTI
Ribasso di gara	Ribasso praticato sui prezzi dell' ELENCO PREZZI	30
OFFERTA TECNICA		
Criterio Valutazione	SPECIFICAZIONE	PUNTI
Organizzazione del servizio	1) tempi di fornitura: punti 20. - qualsiasi fornitura non urgente entro 1 giorni: punti 20 - qualsiasi fornitura non urgente entro 2 giorni: punti 12	45

	- qualsiasi fornitura non urgente entro 3 giorni: punti 6 - qualsiasi fornitura non urgente oltre i 5 giorni: punti 0 2) consegna gratuita dei prodotti a domicilio: punti 25. - qualsiasi fornitura di prodotti a domicilio: punti 25 - fornitura di prodotti ingombranti a domicilio: punti 10 - nessuna fornitura di prodotti a domicilio: punti 0	
Valore progettuale della fornitura	1) modalità di rendicontazione delle forniture: punti 15 - a seguito dei singoli ordinativi di fornitura: punti 15 - giornalmente: punti 10 - settimanalmente: punti 5 - mensilmente: punti 0 2) disponibilità a mantenere lo stesso sconto sui prezzi di prodotti non elencati: punti 10	25
	PUNTEGGIO TOTALE	100

Offerta economica

Saranno attribuiti punti 30 all'impresa che offrirà il prezzo più basso, in ribasso percentuale, rispetto a quello a base d'asta ed alle restanti ditte sarà attribuito un punteggio in proporzione secondo la seguente formula:

X = punteggio assegnato

<p>xi = punteggio attribuito al concorrente iesimo Pi = ribasso percentuale oggetto di valutazione C = punteggio massimo 30 punti PO = maggior ribasso percentuale</p>	$X = \frac{P_i \cdot x_i \cdot C}{PO}$
--	--

Offerta tecnica

Organizzazione del servizio:

- **tempi di intervento:** l'operatore economico deve dichiarare entro quanti giorni è disponibile ad eseguire di volta in volta le forniture richieste dall'ufficio, che non rientrano fra quella classificate urgenti.
- **consegna gratuita dei prodotti a domicilio:** l'operatore economico deve dichiarare se è disponibile alla consegna a domicilio le forniture richieste dall'ufficio.

Valore progettuale della fornitura:

- **modalità di rendicontazione dell'importo delle forniture eseguite:** l'operatore economico deve dichiarare entro quanti giorni è disponibile rendicontare di volta in volta le forniture eseguite, affinché l'ufficio sia sempre aggiornato sugli importi dovuti.
- **disponibilità a mantenere lo stesso sconto sui prezzi di prodotti non elencati** l'operatore economico deve dichiarare se è disponibile mantenere lo stesso sconto sui prezzi dei prodotti non elencati.

ART. 5 MODALITÀ DI STIPULA DEGLI APPALTI SPECIFICI

Gli Appalti Specifici basati sull' Accordo Quadro sono aggiudicati entro i limiti e le condizioni fissate nel medesimo accordo.

Per l'aggiudicazione di tali appalti, sulla base della tipologia degli stessi, l'Amministrazione può applicare l'offerta economica presentata per l'Accordo Quadro, o consultare per iscritto i tre operatori economici Aggiudicatari dell'Accordo Quadro, chiedendo di presentare un miglioramento dell'offerta, in merito alle particolari attività da svolgersi con quell'Appalto Specifico.

ART. 6 PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI

L'accordo quadro sarà sottoscritto con massimo 3 operatori economici.

A discrezione dell'Amministrazione gli appalti specifici verranno affidati in parte senza riaprire il confronto competitivo rispettando il principio di rotazione fra i tre operatori economici parti dell'accordo quadro ed in parte riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro.

ART. 7 RENDICONTAZIONE DELLE FORNITURE ESEGUITE

Le forniture devono essere registrate su documentazione cartacea o su supporto informatico, rilasciandone copia all'Ufficio Tecnico del Comune di Manerbio. I rapporti devono essere dettagliati.

ART. 8 VIZI E DIFFORMITÀ DELLE FORNITURE RELATIVE AGLI APPALTI SPECIFICI

All'ultimazione delle forniture oggetto di ciascun contratto specifico l'ufficio tecnico procederà all'accertamento sommario della regolarità delle forniture eseguite. In sede di accertamento sommario saranno pertanto rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'Aggiudicatario è tenuto ad eliminare a sue spese.

ART. 9 MODALITÀ DI ESECUZIONE E PENALI

L'appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura a semplice richiesta dell'Ufficio Tecnico entro i termini indicati nell'offerta tecnica, secondo le disposizioni e all'indirizzo fornito dall'Amministrazione stessa. Inoltre si impegna espressamente ad assicurare la continuità delle forniture, nonché la migliore qualità delle stesse.

Se l'appaltatore non avrà eseguito le forniture entro il termine, sarà applicata dall'Ufficio Tecnico Comunale una penale pari a €2,00 (due euro) per ogni ora di ritardo che verrà detratta dall'importo della fattura.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora la fornitura ordinata non venisse eseguita con celerità ed a regola d'arte, di revocare l'aggiudicazione.

L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione la scheda tecnica dei materiali oggetto della prestazione e le certificazioni previste dalla normativa vigente.

E' vietato all'appaltatore variare per qualsiasi ragione le forniture ordinate, senza il preventivo consenso del Comune di Manerbio.

ART. 10 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i contratti specifici, secondo quanto riportato all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e nei casi di seguito specificati:

- violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
- raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- risoluzione di n. 2 (due) Contratti specifici: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, che determina la risoluzione stessa di due specifici Contratti, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti specifici che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.

- raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle forniture relative ai singoli Contratti, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo quadro o del singolo Contratto.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.

ART. 11 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario di cui sopra e l'Aggiudicatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al foro di Brescia.

ART. 12 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo e dei singoli contratti;

Le spese per la Pubblicazione del bando e del relativo esito, saranno rimborsate dall'Aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi della normativa vigente.

FIRMA DIGITALE DELL'OFFERENTE PER ACCETTAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 101/2018, il Sindaco del Comune di Manerbio quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare individuati quali incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;



• soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

• altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

• legali incaricati per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 101/2018 nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall’art. 24 del Regolamento medesimo.

Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l’operatore economico aggiudicatario sarà nominato **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI** per le attività collegate con l’esecuzione dell’appalto. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. I diritti dell’interessato sono disciplinati dal D.Lgs. n. 101/2018. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Sindaco Comune di Manerbio.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Sindaco del Comune di Manerbio, con sede in Manerbio, Piazza Cesare Battisti n. 1, cap. 25025.

L’elenco aggiornato dei **RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO** designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: 030938700 e-mail: protocollo@pec.comune.manerbio.bs.it

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.